

# Studio Gianzini

20121 Milano - Via F. Turati, 29

Tel. 02.6599053 - Fax. 02.6595090

E-mail [info@studiogianzini.com](mailto:info@studiogianzini.com)

[studiogianzinimilano@legalmail.it](mailto:studiogianzinimilano@legalmail.it)

Dr. Mario Danti

Prof. Angelo Casartelli

Dr. Marco Casartelli

Dr. Mauro Saba

Avv. Tiziana Grilli

Circolare 5/2021 – Obbligo Green Pass lavoratori

## 1. OBBLIGO GREEN PASS SETTORE PRIVATO E PUBBLICO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di Giovedì 16 Settembre 2021, un Decreto Legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

### A chi è rivolto

Il presente provvedimento è rivolto a tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti ed i collaboratori familiari.

Il medesimo obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

### Entrata in vigore e modalità di controllo

I dipendenti, entro Venerdì 15 Ottobre 2021, dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

All'ingresso degli uffici e delle aziende occorrerà esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali.

## SETTORE PRIVATO

### Violazione del Decreto Legge nel settore privato da parte dei lavoratori

I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Il Decreto prevede che il personale ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulta privo al momento dell'accesso di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La violazione dell'obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass.

### Violazione del Decreto Legge nel settore privato da parte dei datori di lavoro

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.

### *Aziende con meno di 15 dipendenti*

Per le presenti Aziende è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

### **SETTORE PUBBLICO**

#### *Violazione del Decreto Legge nel settore pubblico da parte dei lavoratori*

I lavoratori del settore pubblico che non seguiranno le prescrizioni normative verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Il Decreto prevede che il personale ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Certificato Verde. Dopo 5 giorni di assenza, il rapporto è sospeso, la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La violazione dell'obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass.

## **2. MODALITÀ SVOLGIMENTO RIUNIONI**

Qualora sia necessario effettuare una riunione in presenza, è necessario essere in possesso del Green Pass e seguire tutte le norme di distanziamento e sicurezza sanitaria previste dalla normativa anti Covid-19 in vigore.

## **3. COME OTTENERE IL GREEN PASS**

Il Green Pass si può ottenere attraverso le seguenti modalità:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in caso di prima dose o unica somministrazione occorre attendere 15 giorni). La certificazione ha una validità di 12 mesi dal rilascio.
- essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare. La certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio;
- essere guariti dal COVID-19. La certificazione ha una validità di 6 mesi dal rilascio del certificato di guarigione.